



SU proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera n. 1693 del 05/09/2013, si è proceduto alla concessione di aspettativa senza assegni fino alla data del 08/11/2013 della dott.ssa Spedale Luciana, dirigente medico a tempo indeterminato di medicina trasfusionale presso il P.O. di Vittoria, per incarico a tempo determinato di pari durata conferitogli dall'ASP di Enna;

VISTA l'istanza del 2310/2013 con la quale la stessa chiede la proroga di detta aspettativa fino alla data del 31/12/2013, per il rinnovo di pari durata dell'incarico conferitogli;

VISTO l'art. 10, comma 8 lett. a) del CCNL integrativo dell'Area della Dirigenza Medica del 10/02/04 così come sostituito dall'art. 24 comma 13 del CCNL quadriennio 2002/2005, il quale prevede che al dirigente già a tempo indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine;

VISTO altresì il parere dell'ARAN ove è previsto altresì che la concessione di tale aspettativa non è discrezionale e, pertanto, al verificarsi delle condizioni di cui sopra deve essere concessa;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rinnovo dell'aspettativa senza assegni concessa alla dott.ssa Spedale Luciana, a decorrere dal 09/11/2013 e fino al 31/12/2013;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario

#### DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e qui si intendono ripetuti e trascritti:

- ⇒ PROROGARE fino alla data del 31/12/2013, l'aspettativa senza assegni concessa con delibera n. 1693 del 05/09/2013, alla dott.ssa Spedale Luciana, dirigente medico a tempo indeterminato di medicina trasfusionale presso il P.O. di Vittoria, ai sensi dell'art. 24 comma 13 del CCNL quadriennio 2002/2005 e del parere dell' ARAN.
- ⇒ PRECISARE che, per tutto il periodo di aspettativa concessa, il dipendente non ha diritto ad alcuna retribuzione e il periodo di sospensione è interruttivo dell'anzianità di servizio e di quella contributiva;

*per più*